

Lotta al caporalato, indagini su misura

ISPETTORATO LAVORO

La circolare n. 5/19 dell'Inl detta le linee guida per ricostruire l'intera filiera

Luigi Calazza

L'articolo 603-bis del Codice penale, che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, individua due distinte figure di incriminazione che secondo la circolare n. 5 del 28 febbraio dell'Inl meritano attenzione anche sul fronte investigativo (si veda il Sole 24 Ore del 2 marzo scorso). Le indagini finalizzate a ricostruire

l'intera filiera dal "caporale" all'utilizzatore va anzitutto pianificata con la Procura della Repubblica e i Carabinieri del Comando della tutela del lavoro. La circolare ritiene che sull'intermediario sia essenziale l'accertamento relativo all'eventuale operatività sotto una ragione sociale, individuandone in tal caso l'oggetto, se vi sia autorizzazione alla somministrazione o intermediazione di lavoro, se vi sono ufficiali rapporti economici con imprenditori operanti nel settore interessato allo sfruttamento.

Nel caso risultino indizi di un'attività di intermediazione illecita, appare utile individuare gli utilizzatori presso cui il personale è inviato e le relative modalità di impiego.

L'evoluzione del fenomeno in esame spesso si caratterizza per un'apparente legalità. Si può verificare, infatti, il caso di datori di lavoro che abbiano predisposto la documentazione amministrativa e contabile tale da fornire una falsa rappresentazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, lo sfruttamento può attuarsi mediante la registrazione di ore o giornate lavorate e relative retribuzioni inferiori a quelle svolte, ovvero il pagamento di una retribuzione effettiva notevolmente inferiore a quella risultante dalle registrazioni obbligatorie.

Non è da escludere che lo sfruttamento del lavoro possa realizzarsi anche in una prestazione di servizi oggetto d'appalto. In tal caso l'impresa

appaltatrice, nel garantire forti risparmi al committente, sfrutta lo stato di bisogno dei lavoratori, abbattendo il costo del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni chiaramente difformi dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Poiché le condotte di cui all'articolo 603-bis sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Dlgs n. 231/01, l'indagine andrà estesa anche alle imprese, utilizzate come mezzo per la consumazione del reato in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianolavoroilsole24ore.com

Il testo integrale dell'articolo